COMUNE DI MANTOVA

Aggiornamento

“Aree non metanizzate del territorio comunale”

riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del G.P.L. usati come combustibile per riscaldamento ai sensi della legge 23/12/1998 n° 448 e s.m.i.

RELAZIONE

Geom. Massimiliano Guernieri
Pianific. Territoriale Francesca Paini
Arch. Annalisa Zanellini

LA DIRIGENTE
Giovanna Michielin

Febbraio 2025

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Territorio

L'art. 8 comma 10 lett. c) della legge 23/12/1998 n°448 e s.m.i. prevede per i comuni non metanizzati o aventi frazioni non metanizzate, ricadenti nella "Zona climatica E" come individuata con DPR 26/7/1993 n° 412, l'applicazione di un beneficio economico consistente nella riduzione, per l'utente finale, del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.).

Il Comune di Mantova è inserito nella zona climatica "E" ai sensi del DPR 412/1993 e s.m.i. e Decreto Ministeriale del 17/6/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 in data 7/8/2004 successivamente modificata con Decreto 17/7/2017 del 9/3/1999 di individuazione di comuni non metanizzati.

L'art. 4 comma 2 del DL 268 del 30/9/2000 convertito con modificazioni dalla legge 354 del 23/11/2000 precisa che per "frazioni di Comuni" si devono intendere le *"porzioni edificate di cui all'art. 2 comma 4 del DPR 412/1993 ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse*".

L'agenzia delle Dogane, con nota n°41017 del 12/4/2010 ha chiarito che "per effetto del combinato disposto dell'art. 8 comma 10 lett.c) della legge 448/1998 e dell'art. 4 comma 2 del DL 268/2000 il beneficio fiscale risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili /gasolio e GPL) impiegati nelle "*porzioni edificate (…) non metanizzate, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse. Tenuto conto di quanto sopra tutto il territorio comunale poste al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica frazione (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata*".

L'Agenzia delle Dogane ha inoltre precisato che per la definizione di "centro abitato" si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 del Nuovo Codice della Strada (DL 285/1992 e s.m.i.) e che l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato, mentre restano escluse le parti edificate situate all'interno del centro abitato, anche se individuate dalle delibere Consiliari come "non metanizzate".

Ai sensi dell'art. 8 comma 10 lett. c) della legge 448/1998 e s.m.i. le zone del territorio comunale non metanizzate devono essere individuate con deliberazione di Consiglio comunale, a cura degli Enti locali interessati all'applicazione del suddetto beneficio economico, da trasmettere ai Ministeri competenti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n°40 del 29/7/2014 era stata approvata la cartografia relativa all' "Individuazione delle aree non metanizzate del territorio Comunale".

La rete Gas del territorio comunale e dei comuni contermini è stata implementata negli anni ed è quindi stato richiesto al gestore della rete Gas del comune di Mantova (Sei gruppo TEA spa) l'aggiornamento delle reti precedentemente trasmesse, giunto con prot. n°9874 del 28/1/2025 in atti di PG 7205/2025.

E' inoltre stata recentemente approvata la "Modifica alla perimetrazione del centro abitato e della classificazione delle strade" che ha adeguato il perimetro del centro abitato alla nuova edificazione intervenuta negli ultimi anni e, pertanto, considerati gli aggiornamenti relativi alla "*mutata situazione di non metanizzazione*" di alcune parti del territorio, si è ritenuto di dover procedere con l'approvazione della nuova cartografia come previsto dall'art.12 della legge 488 del 23/12/1999 e s.m.i.

Per la redazione della cartografia delle aree non metanizzate sono state quindi considerate le aree esterne al nuovo perimetro di centro abitato, costruito ai sensi del Nuovo Codice della Strada, dove insiste la sede comunale e l'estensione aggiornata della rete Gas, considerando metanizzata la

fascia di ottanta metri dall'esistente rete di distribuzione del gas, ritenuta idonea a sostenere le spese di allacciamento di eventuali edifici prossimi alla rete gas esistente.

Si considerano non ammessi ai benefici gli edifici, in cui hanno sede gli impianti termici, che dovessero ricadere anche solo parzialmente nell'area metanizzata.